



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO**

**Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)**

**Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615**

[www.ic-codogno.gov.it](http://www.ic-codogno.gov.it)

e-mail : [segreteria@ic-codogno.gov.it](mailto:segreteria@ic-codogno.gov.it)

[LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT](mailto:LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT) – [LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Codice meccanografico: **LOIC81700C**

**ATTO DI INDIRIZZO**  
**del Dirigente Scolastico**  
**Al Collegio Docenti**  
**Per la revisione del PTOF 2015-2018**  
**EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.**

## Il Dirigente Scolastico

VISTA la L 107/2015

VISTO il DLgs 62 / 2017

VISTO il DLgs 66/2017

CONSIDERATO il DPR 122/2009

CONSIDERATA la L 104/1994

### FORMULA al Collegio dei Docenti

#### Il seguente ATTO DI INDIRIZZO

contenenti le Linee Guida per la revisione annuale del PTOF 2015-2018, affinché le scelte educative, didattiche ed inclusive dell'Istituto considerino quanto espresso nei decreti attuativi della L 107/2015, di recente emanazione, e precisamente nel DLgs 62/2017, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato", e nel DLgs 66/2017, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

Di seguito si riassumono le principali novità dei decreti.

DLgs 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato"

1. La valutazione è coerente con la personalizzazione dei percorsi
2. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza**
3. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
4. La valutazione e' integrata dalla **descrizione del processo** e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per

gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

5. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

6. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169

7. La valutazione del **comportamento** dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio** sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle **attività alternative**, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una **nota** distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti

9. Le alunne e gli alunni della **scuola primaria** sono **ammessi** alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di **livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

10. Rilevazione **INVALSI** Scuola Primaria su discipline di italiano, matematica (classi seconde e quinte) e **inglese** (solo classi quinte)

11. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel **monte ore personalizzato** di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe

12 Le alunne e gli alunni della **scuola secondaria** di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con **adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

13 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino **carenze** nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

14 Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente **per le attività alternative**, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se **determinante**, diviene un **giudizio motivato iscritto a verbale**.

15 Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno

16. L'Invalsi effettua rilevazioni attraverso prove standardizzate, computer based, in italiano, matematica ed inglese, nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, **L'INVALSI** accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue. Le prove di cui al comma 1 si svolgono **entro il mese di aprile** e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

17 **L'esame di Stato** e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

18 La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio

19. **Le alunne e gli alunni con disabilita'** partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

20. Per le alunne e gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento (DSA)** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **la valutazione degli apprendimenti**, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono **coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle **misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato**

21 Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

22 Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce **modalità e contenuti della prova orale sostitutiva** della prova scritta di lingua straniera.

**In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento**, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, **è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato**. In sede di esame di Stato sostiene **prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua

straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

D.Lgs 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

- 1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, **n. 104** (art. 2);
- 2) L’inclusione scolastica è attuata **ancora** attraverso la definizione e condivisione del PEI (art. 2);
- 3) Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica, all’assegnazione nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici, **anche** per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale (art. 3);
- 4) L’INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica anche sulla realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative (art. 4);
- 5) A decorrere dal 1° gennaio 2019, il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale (art. 5- art. 19);
- 6) A decorrere dal 1° settembre 2017, presso ogni ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) (art. 8- art- 19);
- 7) A decorrere dal 1° settembre 2017, presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), **composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.** Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico (art. 8- art. 19);
- 8) A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ciascuno degli ambiti territoriali è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, 3 dirigenti scolastici dell’ambito

- territoriale, 2 docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione e 1 per il secondo ciclo d'istruzione, nominati con decreto dell'USR (art. 8- art. 19);
- 9) Accedono al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria **esclusivamente** gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea (art. 12);
- 10) Nell'ambito nazionale di formazione le istituzioni scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti e le **attività formative per il personale ATA** (art. 13);
- 11) Il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione (art. 14);
- 12) Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, da parte del dirigente scolastico, anche su richiesta della famiglia, possono essere proposti ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, ai docenti con contratto a tempo determinato nell'interesse dello studente (art. 14);
- 13) Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso (art. 20).

In particolare, nonostante le scelte dell'Istituto in ambito educativo, progettuale, didattico, organizzativo, di gestione delle risorse umane e strumentali, di formazione del personale già perseguano le finalità espresse nei decreti legislativi n. 62 e 66 del 2017, come dimostrato dalla documentazione agli Atti, la revisione dei criteri di valutazione, del Piano dell'Inclusione, del piano per la formazione del personale, delle attività progettuali dell'Offerta Formativa deve considerare quanto manifestato in tali decreti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
RAFFAELLA FUMI  
Documento firmato digitalmente  
Secondo la normativa CAD vigente